



LEGGE 11 dicembre 1987 n. 145 (pubblicata il 18 dicembre 1987)

**Modifiche alla Legge 2 dicembre 1982 n. 111 (norme di attuazione
del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva
commerciale).**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 dicembre
1987.*

Art. 1

L'art. 5 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111 (nel testo già
modificato con Legge 21 dicembre 1984 n.119), è così modificato:

"Tabelle merceologiche-ingrosso e minimi di superficie
(%) B.1987

N. 12 PAG. 404 (%)

Per le singole voci delle tabelle all'ingrosso si fa riferimento
alle corrispondenti Tabelle al dettaglio.

I minimi di superficie indicati nel presente quadro, possono
essere ridotti nel caso siano concesse solo parti delle voci
delle Tabelle merceologiche, come previsti dall'art. 12".

Art. 2

L'art. 11 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111 (nel testo già

modificato con Legge 21 dicembre 1984 n. 119), è così modificato:

"Tabelle merceologiche per il commercio fisso al dettaglio

(%) B. 1987 N. 12 PAG. 404-408 (%)

Possono essere introdotte nuove voci nell'ambito delle Tabelle merceologiche esistenti, mediante apposito Decreto Reggenziale su proposta del Deputato al Commercio, previo accordo fra le Associazioni di Categoria, su parere vincolante della Commissione del Commercio".

Art. 3

L'art. 12 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111 (nel testo già modificato con Legge 21 dicembre 1984 n. 119) è così modificato:

"Inscindibilità di Tabelle merceologiche e di licenze.

Non possono essere richieste parti di Tabelle merceologiche per licenze al dettaglio.

Eventuali limitazioni delle Tabelle con conseguente riduzione proporzionale delle superfici minime, potranno essere concesse dal Deputato al Commercio su parere vincolante della Commissione Commercio per particolari motivi di ordine igienico, sanitario e/o quando trattasi di locali con destinazione di uso commerciale esistenti.

Al cessare dei motivi che hanno determinato le limitazioni di cui al precedente comma, il titolare della licenza ha diritto di esitare tutti gli articoli previsti dalla relativa tabella merceologica. Non è consentito procedere a scissione di licenza

mediante distacco di tabelle e/o voci merceologiche.

Per le licenze all'ingrosso può essere richiesta anche parte di Tabella merceologica e quindi concessa, con conseguente riduzione proporzionale delle superfici minime, dal Deputato al Commercio su parere vincolante della Commissione Commercio e comunque la diminuzione di superficie non può superare il 50% della superficie minima prevista dalla presente legge".

Art. 4

L'art. 17 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111 è così modificato:

Suddivisione del territorio in zone commerciali:

Ai fini del commercio fisso al dettaglio, il territorio dello

Stato viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali

(Planimetria Tab. A):

(%) B. 1987 N. 12 PAG 408 (%)

Art. 5

L'art. 20 della Legge 2 dicembre 1982 n.111, nel testo modificato dalla Legge 21 dicembre 1984 n. 119, è così modificato: "Minimi e massimi di superficie di vendita per Tabelle merceologiche al dettaglio. (%) B. 1987N. 12 PAG.408-409 (%)

I minimi di superficie indicati nel presente quadro possono essere ridotti nel caso siano concesse solo parti delle voci della Tabella merceologica, ai sensi del precedente art. 12. (%)

B. 1987 N. 12 PAG. 409(%)

I minimi di superficie indicati nel presente quadro non possono essere ridotti.

La superficie massima per le Tabelle specializzate non potrà essere superiore alla superficie massima prevista per le Tabelle al dettaglio corrispondenti.

I minimi ed i massimi di superficie di cui alle Tabelle che precedono, non sono applicabili per le zone L/1 e L/2 e nel Centro Storico di Borgo Maggiore a monte di Via O. Scarito.

La facoltà di cui al comma precedente non si applica per nuovi insediamenti qualora la Commissione Commercio, valuti inopportuno insediare nelle zone di cui sopra, particolari attività commerciali in relazione alla superficie disponibile.

E' facoltà della Commissione Commercio derogare ai limiti di superficie massima prevista, nei casi di particolari esigenze dell'esercizio".

Art. 6

L'art. 35 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111 viene abrogato e sostituito dai seguenti articoli:

"Art.35/1

Mercati ambulanti

I mercati ambulanti, sono i raggruppamenti di rivenditori autorizzati o in possesso di licenza per il commercio ambulante.

I mercati possono svolgersi nelle seguenti forme: - il mercato "tradizionale" - il mercato "specializzato".

I Castelli che intendono istituire un mercato specializzato nel proprio territorio, debbono presentare la richiesta al Dicastero

del Commercio.

Il Deputato al Commercio, su parere favorevole della Commissione Commercio, incarica la Commissione del mercato a predisporre un regolamento per la gestione del mercato.

Nelle zone commerciali in cui vengono istituiti i mercati tradizionali è vietata l'autorizzazione alla vendita agli ambulanti itineranti.

-Art. 35/2

Il mercato tradizionale

Il mercato tradizionale unico per Castello, si tiene settimanalmente in un giorno prefissato nei Castelli di Borgo Maggiore, Serravalle, Fiorentino.

Eccezionalmente può essere anticipato o sospeso quando coincide con festività di rilievo o manifestazioni di particolare interesse.

Le sospensioni e gli anticipi devono essere previsti nel calendario annuale dei mercati.

Un eventuale anticipo o sospensione, non prevista nel calendario, deve essere deliberata dalla Commissione del Mercato con almeno trenta giorni di anticipo.

-Art. 35/3

Il mercato specializzato

Il mercato specializzato, che può tenersi annualmente in ogni Castello, per una durata non superiore a cinque giorni consecutivi, è una offerta commerciale concentrata su prodotti particolari o di stagione e pubblicizzata anche dal titolo del

mercato.

Nell'ambito del mercato specializzato potranno avere luogo incontri divulgativi ed iniziative culturali.

-Art. 35/4

Commissione del mercato

Nei Castelli dove viene autorizzata l'istituzione di un mercato, è istituita una Commissione denominata "Commissione del Mercato", che è formata da: - il Capitano di Castello della Giunta interessata; - due rappresentanti della Giunta di Castello nominati al suo interno; - due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata; - un rappresentante dei commercianti ambulanti; - un rappresentante dei consumatori; - un rappresentante del Dicastero al Commercio; - un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato.

-Art. 35/5

Compiti della Commissione

La Commissione del Mercato ha il compito di promuovere tutte le iniziative tendenti ad incrementare e valorizzare il mercato: - emana il regolamento per la disciplina del mercato ; - formula e revisiona periodicamente il Piano Commerciale del Mercato e l'organico degli ambulanti suddiviso per settore merceologico, qualora si tratti di mercato tradizionale; - predispone la suddivisione delle aree commerciali per settori merceologici; - cura la pubblicazione del "Calendario Annuale dei Mercati".

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si rende necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

-Art. 35/6

Regolamento del mercato

I mercati sono disciplinati da un regolamento formulato dalla Commissione del Mercato ed approvato con provvedimento del Deputato al Commercio, sentite la Giunta di Castello competente e la Commissione del Commercio.

Il regolamento deve contenere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo del mercato, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, il Piano Commerciale, l'organico massimo degli ambulanti e le strutture operative per l'organizzazione, la gestione ed il controllo del mercato.

Il regolamento può essere sottoposto a modifiche annuali su proposta della Commissione del Mercato.

Le modifiche sono approvate con provvedimento del Deputato al Commercio, sentite le Giunte di Castello e sono comunicate alla Commissione del Commercio nella sua piu' prossima seduta.

-Art. 35/7

Calendario annuale dei mercati

Ogni anno, entro il 31 gennaio nel corso di una manifestazione pubblica, la Commissione del Mercato emetterà il Calendario Annuale dei Mercati.

Il calendario può contenere: - l'elenco cronologico dei mercati tradizionali; - l'eventuale anticipo sullo svolgimento o sospensione dei mercati; - l'indicazione dei settori merceologici presenti; - la pianta del mercato indicante le aree, i settori ed

i posteggi numerati di tutta la zona del mercato; - il calendario cronologico nominativo dei mercati specializzati e l'indicazione delle relative aree di gestione; - il regolamento del mercato; - il calendario dei programmi e delle manifestazioni collaterali; - scritti e documenti sul mercato, nonché ogni altra informazione storico-sociale ed economica del Castello.

-Art. 35/8

Segreteria del mercato

La Segreteria del mercato, che può avere sede presso l'Ufficio del Commercio o presso la Giunta di Castello, è costituita da un "addetto" con conoscenza del mercato.

L'addetto è nominato dalla Commissione del Mercato al suo interno per un periodo rinnovabile di due anni.

La Segreteria collabora con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle deliberazioni della Commissione.

Redige inoltre il verbale delle sedute della Commissione e ne cura la corrispondenza.

Raccoglie altresì il materiale per la pubblicazione del Calendario Annuale dei Mercati.

Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale, da stabilire, sugli introiti della tassa sulla licenza e sulle aree dei posteggi".

Art. 7

L'art. 40 della Legge 2 dicembre 1982 n.111, nel testo modificato dalla Legge 21 dicembre 1984 n. 119, è così modificato:

"Normativa delle Tabelle merceologiche per esercizi di commercio al dettaglio per consumazione sul luogo di vendita, previste dall'art. 11.

Le Tabelle merceologiche sono le seguenti: (%) B. 1987 N. 12 PAG. 411-412 (%)

Art. 8

L'art. 41 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111 è così modificato:

"ZONE COMMERCIALI

Per gli esercizi per la consumazione sul luogo di vendita di

alimenti e bevande, sono stabilite le seguenti zone: A -

FALCIANO; B1 - DOGANA; B2 - SERRAVALLE; B3 - GALAZZANO; C -

FIORINA; D - DOMAGNANO; E - CAILUNGO; F - VENTOSO; G -

GUALDICCILO; H - ACQUAVIVA; I1 - BORGO; I2 - CA' RIGO,

VALDRAGONE, SAN GIOVANNI; L1 - CENTRO STORICO; L2 - CENTRO

TURISTICO; L3 - CENTRO ALTRO; M - FAETANO; N - MURATA; O -

FIorentino; P - CHIESANUOVA; Q - MONTEGIARDINO".

Art. 9

Le Tavole di fabbisogno di cui all'art. 44 della Legge 2 dicembre 1982 n. 111, modificate con Legge 21 dicembre 1984 n. 119, sono sostituite dai seguenti allegati A), B), C).

Art. 10

L'art. 19 della Legge 21 dicembre 1984 n. 119 è così modificato:

"Art. 44 bis Deroga alle previsioni di fabbisogno

Licenze per la vendita di motoveicoli e autoveicoli possono

essere concesse, in deroga alle previsioni di fabbisogno di cui

all'art. 44, esclusivamente a titolari di contratti di

concessione con le case produttrici e limitatamente alla vendita dei prodotti delle case stesse.

Tale limitazione non vale per il commercio degli autoveicoli e motoveicoli usati ritirati in permuta di quelli nuovi.

La licenza di cui sopra è di durata temporanea ed è vincolata alla validità del contratto di concessione".

Art. 11

Alla Legge 2 dicembre 1982 n. 111 si introduce il seguente articolo:

"Art. 45bis Vendite straordinarie, promozionali o di liquidazione

Le licenze di commercio fisso al dettaglio possono operare delle vendite straordinarie, promozionali o di liquidazione sulla base di una regolamentazione da stabilirsi per Decreto Reggenziale sentito il parere della Commissione Commercio e dei rappresentanti delle categorie commerciali".

Art. 12

L'art. 48 della Legge 2 dicembre 1982 n.111, nel testo modificato dalla Legge 21 dicembre 1984 n. 119, è così modificato:

"NORME A GARANZIA DELL'EQUILIBRIO COMMERCIALE

Allo scopo di creare le condizioni per un'offerta commerciale equilibrata vengono predisposte apposite tavole (art. 44, allegato B) che indicano le Tabelle considerate eccedenti e le Tabelle per cui è previsto il fabbisogno.

E' facoltà della Giunta di Castello e della Commissione del Commercio, nell'esprimere i pareri di cui all'art. 28 della Legge 19 novembre 1981 n. 98, valutare l'opportunità di concedere o

meno il rilascio di nuove licenze commerciali o il loro trasferimento sede fuori zona, nei casi di ubicazione in adiacenza e/o nelle immediate vicinanze di esercizi aventi tabelle uguali o similari.

Gli esercizi posti nelle zone commerciali L/1 e L/2 sono tutti considerati esercizi che esitano articoli di interesse turistico: potranno ottenere sostituzioni di Tabelle merceologiche con altre Tabelle della stessa natura a condizione che si raggiunga nella stessa via o vie adiacenti una offerta equilibrata di tutti gli articoli aventi un generale interesse turistico, fatte salve le esigenze della popolazione ivi residente.

Le tavole di cui all'art. 44, allegato A, della presente legge per le zone L/1 e L/2 prevedono situazioni di fabbisogno senza contemplare alcuna suddivisione tra le Tabelle; il rilascio di nuove licenze avviene esclusivamente per le Tabelle di cui è previsto il fabbisogno secondo l'art. 44 allegato B, ma nei limiti delle situazioni previste nell'allegato A dello stesso articolo".

Art. 13

Le richieste di licenza commerciale presentate entro il 31 dicembre 1987 possono venire accolte in conformità alle previsioni di fabbisogno di cui alle tabelle allegate alla Legge 21 dicembre 1984 n. 119.

Art. 14

Con Decreto Reggenziale verrà emanato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni sulle norme di attuazione del piano di sviluppo e di adeguamento della

rete distributiva commerciale, che integra le disposizioni di cui
alle Leggi: - 2 dicembre 1982 n. 111; - 21 dicembre 1984 n. 119,
con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

Art. 15

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 dicembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

- tabella pag 413 non inserita -